

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE

DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
 (Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del Codice Civile)

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività di FIDIPROF consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico nell'interesse di un'impresa / ditta / professionista volte a favorire il finanziamento dei soci/clienti da parte di Istituti di Credito e Intermediari Finanziari (da ora in poi indicati genericamente come Banche singolarmente Banca) convenzionati.

La garanzia viene rilasciata da FIDIPROF per iscritto ed e' accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca finanziatrice. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui FIDIPROF garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Principali Rischi (generici e specifici)

Qualora il cliente sia insolvente alla scadenza, e nel caso FIDIPROF sia chiamato ad effettuare il pagamento, per l'obbligazione assunta dal cliente stesso nei confronti della Banca, il cliente e' tenuto a rimborsare a FIDIPROF quanto da esso corrisposto in dipendenza del credito concesso.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Commissioni annue per il rilascio della Garanzia e spese di istruttoria - CONVENZIONE UNICREDIT

Operazioni m/l termine	Chirog. investimenti	chirog. liquidita' start-up	Operazioni ipotecarie
Fascia A - Rischio basso	0,30	0,50	0,15
Fascia B - Rischio Medio	0,50	0,80	0,25
Fascia C - Rischio Medio Alto	0,60	0,95	0,35
Fascia D - Rischio Alto	1,00	1,25	0,45
Spese Istruttoria Euro 100,00 Flat			

Commissioni annue per il rilascio della Garanzia e spese di istruttoria - CONVENZIONE BANCA POPOLARE DI VICENZA

	Chirografario Ordinario M/T a tasso variabile indicizzato	Anticipo su fatture Italia crediti verso gli enti	Anticipo su fatture Italia
Rischio basso	0,40	0,50	0,50
Rischio Medio	0,65	0,80	0,80
Rischio Medio Alto	0,75	0,95	0,95
Rischio Alto	1,15	1,25	1,25
Spese Istruttoria Euro 100,00 Flat			

La commissione per la garanzia e' percepita in un'unica soluzione al momento dell'erogazione del finanziamento

Garantito dalla banca.

Le spese di istruttoria della pratica sono dovute anche in caso di esito negativo della richiesta di garanzia e/o rinuncia alla garanzia dopo l'intervenuta delibera

COORDINATE PER EFFETTUARE IL BONIFICO BANCARIO
IBAN UNICREDIT IT 60 O 02008 05137 000101633989 INTESTATARIO FIDIPROF Soc. Coop.
IBAN POP. VICENZA IT 25 A 05728 03201 665571165848 INTESTATARIO FIDIPROF Soc. Coop.
CAUSALE Versamento quota spese istruttoria

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE

Su richiesta del Socio/Cliente, ma a proprio insindacabile giudizio, FIDIPROF rilascia a beneficio di una Banca una garanzia che e' legata alla linea di credito che il Socio chiede ed eventualmente ottiene dalla Banca stessa, direttamente o per il tramite FIDIPROF. In caso di esito positivo, il Socio si obbliga a versare quanto stabilito nelle condizioni economiche sopraindicate. Nei tempi ed entro i limiti di importo previamente disciplinati, FIDIPROF assume l'obbligo di pagare alla Banca beneficiaria della garanzia la cifra dovuta dal Socio affidato ed inadempiente e quantificata come perdita della Banca ai sensi della relativa Convenzione.

La garanzia e' "autonoma" rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il creditore beneficiario della garanzia.

Sia per diritto, che per Statuto, che per contratto, il Socio ha l'obbligo di rimborsare gli importi pagati da FIDIPROF, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia, oltre agli eventuali interessi di qualsiasi genere ed altre spese accessorie, e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione e/o contestazione verso FIDIPROF.

Il Cliente puo' presentare reclamo all'ufficio di FIDIPROF, per lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: *FIDIPROF Viale Pasteur 65 00144 Roma* o per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: fidiprof@confprofessioni.eu

FIDIPROF deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Cliente non e' soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima del ricorso al giudice, puo' rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si puo' consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a FIDIPROF. Se sorge una controversia con FIDIPROF, il Cliente puo', in alternativa all'ABF, attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con FIDIPROF, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente.

Resta salva la facolta' di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilita' della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra indicata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio) che contrae un debito con un istituto di credito e di cui FIDIPROF garantisce l'adempimento.

Debitore solidale: è il soggetto che sottoscrive una fideiussione o altra garanzia personale tipica (es. avallo, delegazione di pagamento) in favore del debitore principale.

Debitore garantito: è il soggetto nell'interesse del quale e' stata rilasciata una garanzia.

Creditore: e' il soggetto che mette a disposizione / eroga una linea di credito [istituto di credito]

Garanzia autonoma: garanzia atipica regolata da negozio giuridico intercorrente tra garante e beneficiario della garanzia; tale figura di garanzia prescinde dalla validità, regolarità, correttezza del rapporto contrattuale tra debitore principale e creditore.

Garante: e' il soggetto che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio debitore [FIDIPROF].

Beneficiario: e' il soggetto a beneficio del quale la garanzia e' rilasciata [istituto di credito].

Escussione della Garanzia: pagamento del quantum dal garante al beneficiario della garanzia.

Garanzia Sussidiaria o Garanzia a Prima

Richiesta: indica il momento temporale in cui il beneficiario puo' contrattualmente ottenere l'escussione della garanzia; non dipende da disposizioni di legge, ma dagli accordi tra garante e creditore beneficiario della garanzia.

Garanzia a perdita

definitiva: l'ammontare definitivo e finale dell'escussione e' determinato all'esito delle eventuali azioni di recupero del credito, anche coattive, svolte dal creditore nei confronti dei debitori, conguagliando a credito o a debito qualsiasi eventuale pagamento (escussione) sia avvenuto in precedenza.

Surrogazione nel credito: diritto del garante di subentrare nel credito della Banca, limitatamente alla escussione della garanzia, al fine di ottenere il rimborso della garanzia escussa.

Locale aperto al pubblico: un qualsiasi locale o parte di esso, che sia nella disponibilita' esclusiva o non esclusiva di FIDIPROF , astrattamente idoneo per lo svolgimento di trattative con la clientela ovvero per la conclusione di contratti. Con elencazione non esaustiva: la sede di FIDIPROF , le filiali o altro tipo di uffici territoriali, punti di contatto con la clientela, ecc..

Importo Massimo Garantito: e' la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione e' svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di FIDIPROF , laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale di FIDIPROF adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso e' sottoposto a forme di controllo.

Spese per comunicazioni periodiche: sono le spese a carico del socio per le comunicazioni inviate annualmente da FIDIPROF solo nel caso in cui la commissione applicata da FIDIPROF per la concessione della garanzia viene corrisposta periodicamente.

Roma _____

Facendo seguito alla Vostra richiesta di prestazione di Garanzia, Vi comuniciamo che le condizioni economiche sono riportate nel seguente DOCUMENTO DI SINTESI del Contratto di Garanzia. La garanzia e' accessoria alla seguente linea di credito:

Banca _____ Forma Tecnica _____ Importo _____ % Gar _____

DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONTRATTO
relativo
al Contratto di prestazione di Garanzia Autonoma tra

FIDIPROF

e

Il presente documento di sintesi, redatto ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e finanziaria, riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche, pubblicizzate nel Foglio Informativo, relative allo specifico tipo di operazione o servizio e, come da accordi tra le parti, costituisce parte integrante del contratto stesso.

Condizioni economiche

Commissioni:

I predetti importi, per complessivi Euro_____si riferiscono alla attivazione totale della/e garanzia/e richieste. Qualora la Banca/Intermediario Finanziario ci comunichi la volontà di attivare la garanzia in maniera difforme dalla presente lettera contratto, provvederemo ad inoltrarVi una nuova proposta contrattuale.

Contratto di prestazione di Garanzia Autonoma
Tra
FIDIPROF (di seguito il Confidi ovvero il Garante autonomo) e
(di seguito il Cliente ovvero il Debitore garantito)

1. SCOPO E OGGETTO DEL CONTRATTO

FIDIPROF delibera la garanzia al fine di agevolare l'accesso dei propri clienti al sistema creditizio. Oggetto del contratto e' la delibera ed il conseguente rilascio di una garanzia autonoma da parte di FIDIPROF . Il rilascio della garanzia autonoma e' a titolo oneroso ed avviene dietro la corresponsione di un prezzo. La garanzia deliberata e' consegnata all'istituto di credito ovvero altro intermediario finanziario (di seguito il Creditore beneficiario) che ha concesso la disponibilita' di una linea di credito, contestualmente o successivamente all'avvenuto pagamento del prezzo. La garanzia e' autonoma rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra debitore garantito ed il Creditore beneficiario della garanzia.

1-BIS. RICHIESTA DI GARANZIA A SEGUITO DI ESTINZIONE DI UN'ALTRA GARANZIA

Qualora la richiesta della garanzia pervenga da un persona fisica (Cliente) a seguito dell'avvenuta cessazione, messa in liquidazione, ristrutturazione o ogni altra ipotesi di forma concordata di riduzione o estinzione dei debiti, di un'impresa Socia di FIDIPROF (di seguito Cliente liquidato) gia' titolare di una linea di credito e di una garanzia preesistenti, FIDIPROF potra' acconsentire al rilascio di una nuova garanzia al Cliente per una nuova linea di credito finalizzata all'estinzione di quella in precedenza accordata al Cliente liquidato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, FIDIPROF potra' quindi rilasciare una garanzia, anche ad un richiedente privo dei requisiti per divenire Socio, subordinandone l'emissione al preliminare ottenimento, da parte di FIDIPROF stesso, di una apposita dichiarazione liberatoria di responsabilita', relativa alla Garanzia rilasciata al Creditore beneficiario per la linea di credito esistente ed accordata al Cliente liquidato oltre che all'esercizio del diritto di recesso espresso da quest'ultimo. Per le garanzie emesse nell'ambito del presente articolo si applica integralmente la disciplina del presente contratto anche se il Cliente non abbia ovvero non possa acquisire la qualifica di Socio di FIDIPROF .

2. OGGETTO DELLA GARANZIA

La garanzia e' accessoria alla linea di credito sopra indicata ed e' diretta a neutralizzare pro-quota percentuale il rischio del Creditore beneficiario che il Debitore garantito sospenda od interrompa il rimborso del credito ottenuto e non sia o non appaia piu' in grado di farvi fronte. Nel limite massimo dell'importo della linea di credito deliberata e successivamente erogata o resa disponibile dal Creditore beneficiario, la garanzia espressa percentualmente non rimane fissa rispetto all'importo nominale iniziale, ma si conforma percentualmente all'utilizzo effettivo di tale linea di credito. La garanzia tutela il Creditore beneficiario per il credito sorto e rimasto inadempito tra la data di rilascio e la data di scadenza della garanzia. Sono fatti salvi gli accordi diversi tra FIDIPROF ed il Creditore beneficiario della garanzia.

3. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

La garanzia e' autonoma rispetto al rapporto giuridico che si instaura tra Debitore garantito e Creditore beneficiario della garanzia. Il Garante autonomo non conosce, non e' tenuto a conoscere e, ancorche' conosciute, Non puo' comunque avvalersi di eventuali circostanze, eccezioni o contestazioni che il debitore garantito indirizza al creditore beneficiario ed attraverso le quali il debitore garantito puo' legittimamente giustificare il mancato rimborso del credito, in tutto o solo in parte. La garanzia e' a perdita definitiva, nel senso che indennizza il Creditore beneficiario della perdita da questi subita a causa dell'inadempimento del Debitore garantito, eventualmente anche al termine delle azioni, anche coattive, di recupero del credito che il primo soggetto avvia nei confronti del secondo e di suoi eventuali debitori solidali. La quantificazione della perdita e' circostanza disciplinata dal rapporto intercorrente tra Garante autonomo e Creditore beneficiario, rapporto al quale il Debitore garantito e' del tutto estraneo e nel merito del quale sa di non aver diritto di intervenire.

4. EFFETTI DELL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA: SURROGAZIONE NEL CREDITO

All'eventuale verificarsi dell'escussione della garanzia, il Debitore garantito riconosce che il Garante autonomo si surroga di diritto (articoli 1201 e seguenti del codice civile) nella porzione di credito adempiuta in favore del Creditore beneficiario e, di pari passo, il credito di quest'ultimo nei confronti del Debitore garantito si riduce in maniera corrispondente. Sono in ogni caso applicabili gli articoli da 1201 a 1205 del codice civile. L'eventuale escussione della garanzia puo' far sorgere l'obbligo a carico del Garante autonomo di segnalare il nominativo del Debitore garantito nelle centrali di rilevamento dei rischi finanziari.

5. GARANZIA AUTONOMA ED ALTRE GARANZIE

Per effetto delle suddette caratteristiche, il Debitore garantito comprende e riconosce che la garanzia rilasciata dal Garante e' autonoma ed e' separata dalla fideiussione e da altre forme di garanzie personali tipiche o atipiche e non puo' essere con queste ultime confusa od equiparata. Con il rilascio della garanzia FIDIPROF non assume la veste di co-fideiussore nei confronti di eventuali altri garanti del Creditore garantito, dovendosi escludere, quindi, nei confronti di questi ultimi ogni solidarieta'. Nel caso in cui il Debitore garantito sia affiancato da uno o piu' fideiussori o altri garanti personali, il primo si impegna ad illustrare ai secondi la differenza tra garanzia autonoma e fideiussione, affinche' questi ultimi non siano indotti in confusione circa la natura ed il grado dei reali rapporti tra Debitore garantito, Garante autonomo e Creditore beneficiario della garanzia. La garanzia autonoma e' rilasciata nel solo ed esclusivo interesse del Debitore principale (debitore garantito)

6. DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia e' connessa alla durata della linea di credito, cosi' come deliberata dal Creditore beneficiario e comunicata al Garante autonomo, nel momento in cui la garanzia e' stata rilasciata. Per le garanzie rilasciate a fronte di linee di credito valide sino a revoca da parte del creditore, la data di scadenza e' la data di revoca. La garanzia cessa automaticamente i propri effetti se il Debitore garantito rimborsa o estingue anticipatamente il proprio debito. In tal caso, il Debitore garantito avverte tempestivamente il Garante autonomo.

7. COMUNICAZIONI PERIODICHE

La durata della garanzia e' connessa alla durata della linea di credito, cosi' come deliberata dal Creditore beneficiario e comunicata al Garante autonomo, nel momento in cui la garanzia e' stata rilasciata. Per le garanzie rilasciate a fronte di linee di credito valide sino a revoca da parte del creditore, la data di scadenza e' la data di revoca. La garanzia cessa automaticamente i propri effetti se il Debitore garantito rimborsa o estingue anticipatamente il proprio debito. In tal caso, il Debitore garantito avverte tempestivamente il Garante autonomo.

8. VARIAZIONI CONTRATTUALI

FIDIPROF si riserva la facolta' di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni economiche e normative previste dal presente contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, dandone a quest'ultimo comunicazione mediante Proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso minimo di 2 mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) e successive modifiche e integrazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse, saldando ogni suo debito nei confronti di FIDIPROF, senza penalita'. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

9. PUBBLICITA' E TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI. RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE

FIDIPROF osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra FIDIPROF ed il Cliente, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, quest'ultimo prima di attivare un procedimento davanti all'autorità giudiziaria puo' presentare un reclamo a FIDIPROF, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo dell'Ufficio Reclami pubblicizzato nei fogli informativi a disposizione della clientela. FIDIPROF risponde entro 30 giorni. Se il cliente non e' soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi: a) all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a FIDIPROF; b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Resta impregiudicata la facolta' di Ricorre all'autorità giudiziaria nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. Qualora, invece, il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli se non si e' gia' avvalso della facolta' di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al presente articolo deve preventivamente, pena l'improcedibilita' della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo quanto riportato alla predetta lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione di cui alla lettera b). Per ogni azione e contestazione sara' competente il Foro di Macerata.

10. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI

Il documento contrattuale sopra esteso si completa mediante apposizione di valide sottoscrizioni ad opera del Cliente, deve essere restituito a FIDIPROF nella versione recante le firme in originale, e si perfeziona e produce effetti soltanto dopo che FIDIPROF abbia ricevuto il bonifico bancario correlato alla prestazione della garanzia relativo alle commissioni ed a tutto quanto indicato nel Documento di Sintesi, frontespizio del contratto. La presente proposta contrattuale si intende invece automaticamente decaduta, senza necessita' di ulteriore comunicazione, dopo che siano trascorsi venti giorni dalla data di emissione.

7. COMUNICAZIONI PERIODICHE

La durata della garanzia e' connessa alla durata della linea di credito, cosi' come deliberata dal Creditore beneficiario e comunicata al Garante autonomo, nel momento in cui la garanzia e' stata rilasciata. Per le garanzie rilasciate a fronte di linee di credito valide sino a revoca da parte del creditore, la data di scadenza e' la data di revoca. La garanzia cessa automaticamente i propri effetti se il Debitore garantito rimborsa o estingue anticipatamente il proprio debito. In tal caso, il Debitore garantito avverte tempestivamente il Garante autonomo. Se d'accordo con quanto sopra, vogliate effettuare un bonifico bancario, per l'importo di come indicato nel Documento di Sintesi, frontespizio del contratto, fornendo la relativa disposizione alla Banca/Creditore Beneficiario e vogliate al piu' presto restituire l'originale del presente documento contrattuale, indicando luoghi e date, sottoscrivendo per accettazione.

11. EFFICACIA DELLA GARANZIA

Il rilascio in concreto della garanzia e', in ogni caso, subordinato alla delibera di accoglimento da parte del competente organo deliberante FIDIPROF sia alla positiva conclusione, tra il Creditore beneficiario ed il Cliente, del contratto di finanziamento, sia alla effettiva erogazione dell'importo richiesto. La garanzia di FIDIPROF, pertanto, acquisirà efficacia solo a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento. Nel caso la domanda di garanzia fosse accompagnata da una richiesta di contributo pubblico, il Cliente e' responsabile della correttezza dei dati forniti ed esonera espressamente FIDIPROF da qualsiasi responsabilità in merito al mancato accoglimento, per qualsiasi motivo, della domanda di contributo.

12. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER IL CLIENTE

E' obbligo del Cliente dare immediata comunicazione a FIDIPROF , mediante lettera raccomandata: a) di ogni variazione che intervenga nel proprio codice e domicilio fiscali e anche, qualora il Cliente sia una persona giuridica, relativamente alla natura, scopo e compagine societaria o dell'ente; b) di ogni evento dal quale possano derivare variazioni nella consistenza patrimoniale, sua o dei propri garanti, come individuata al momento della richiesta di garanzia; c) di ogni evento che possa avere effetti negativi sul contributo pubblico eventualmente ottenuto, qualora la domanda di garanzia fosse stata accompagnata da una richiesta di contributo pubblico.

Il sottoscritto

in qualità di Titolare o legale rappresentante dell'azienda

Munito dei necessari poteri straordinari, attesta aver esaminato le norme e le condizioni economiche riportate nella presente proposta contrattuale con il relativo Documento di sintesi e, condividendole integralmente, le accetto.

Timbro e firma

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e amministrative, dichiaro che un esemplare del presente contratto con il relativo Documento di sintesi mi e' stato consegnato.

Timbro e firma

Dichiaro di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ., le seguenti clausole contrattuali: 3. Caratteristiche della garanzia; 4. Effetti dell'escussione della garanzia: surrogazione nel credito; 5. Garanzia autonoma ed altre garanzie 6. Impegno del Cliente ad informare eventuali altri fideiussori; 7. Comunicazioni periodiche; 8. Variazioni contrattuali; 9. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie; Foro competente.

Timbro e firma

Dichiaro di essermi non essermi avvalso del diritto di ricevere da FIDIPROF, nella fase precontrattuale, una copia completa del contratto con il relativo Documento di sintesi

Timbro e firma

Il sottoscritto SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' dichiara che i dati della presente domanda sono veritieri

Roma il

in fede